

COPIA

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE****NUMERO 90 DEL 28-12-2017**

Oggetto: ART . 159, COMMA 3, DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267. QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME IMPIGNORABILI PER IL I SEMESTRE DELL'ANNO 2018.

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di Dicembre, alle ore 15:00, nell' Ufficio del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
PUNZO MARIA ROSARIA	Sindaco	X	
MASTRANTUONO FRANCESCO	Vice Sindaco	X	
CICCARELLI ROCCO	Assessore	X	
DI MARINO GIOSUE'	Assessore	X	
GRANATA LOREDANA	Assessore	X	
GUARINO FRANCESCO	Assessore	X	
NAPOLANO SUSI	Assessore	X	
TAGLIALATELA CATERINA	Assessore	X	
PRESENTI - ASSENTI		8	0

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Vice Segretario Generale, dr. Fortunato Caso.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

La Responsabile del Settore Ragioneria e Patrimonio, espletata la necessaria istruttoria e verificati e riscontrati gli atti trasmessi dagli uffici competenti, sottopone all'attenzione della Giunta Comunale la seguente Delibera:

**OGGETTO: Art . 159, comma 3, del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Quantificazione delle somme impignorabili per il I semestre dell'anno 2018.**

PREMESSO CHE:

• l'art. 159 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testualmente recita:

1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriere. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;

b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;

c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

• l'art. 27, comma 13, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, come modificato dall'art. 3-quater del D.L. 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2002 n. 75, così dispone:

13. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accredito di somme sulle citate contabilità speciali.

• la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 69/98, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art. 159, comma 3, "nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini istituzionali dell'ente o alle retribuzioni dei dipendenti non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente."

• l'art. 1 del D.M. 28 maggio 1993 individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i servizi locali indispensabili dei Comuni così come meglio specificati nella tabella allegata;

• **PRECISATO** che vanno escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro che un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincola la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (in tal senso cfr. Cassazione Sez. Civile, Sez. III, n. 4496 del 10/07/1986) e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di interventi di investimento con specifico vincolo di destinazione;

Tenuto conto che:

- l'impignorabilità delle somme consiste in un limite di indisponibilità delle dotazioni di cassa del tesoriere comunale necessarie a far fronte ai pagamenti degli stipendi, dei mutui e dei servizi indispensabili;

- a seguito della riforma dell'ordinamento contabile, il bilancio di previsione contiene, per il primo esercizio, le previsioni di cassa, consistenti nelle somme che si prevede di incassare e di pagare durante l'anno;

- risulta più aderente alla finalità della norma quantificare i vincoli di impignorabilità delle

somme sul fabbisogno di cassa dell'ente;

Ritenuto pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative individuando le suddette somme per il primo semestre dell'anno 2017 sulla base del fabbisogno di cassa risultante da previsioni di cassa del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2016/2018 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 26 in data 10.08.2016;

Dato atto che il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 52 del 21.11.2017, ha fatto ricorso alla procedura di cui all'art. 243 – *bis* del D. Lgs. 267/2000;

- RITENUTO, pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative;

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- la Legge 28 dicembre 2001 n. 448;
- il D.L. 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002 n. 75;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;

Vista la deliberazione di C.C. n. 27 del 13.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2017/2019;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

- **QUANTIFICARE, relativamente al I semestre dell'anno 2018**, gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto destinate alle finalità previste dall'art. 159 del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come meglio specificate nel prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, relativamente al PRIMO semestre dell'anno 2018,
- **PRECISARE**, inoltre, che, se effettivamente accreditate, sono **impignorabili** tutte le somme che attengono ai fondi erogati dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche, ovvero solo temporaneamente in termini di cassa ex art. 195 del D.Lgs. 267/2000;
- **DISPORRE** che tutti i pagamenti a titolo vincolato potranno essere eseguiti utilizzando i fondi all'uopo destinati dalla legge o da atti amministrativi delle superiori autorità (Stato o Regione) se utilizzati in termini di cassa, attraverso la corrispondente quota di anticipazione di Tesoreria vincolata per lo scopo;
- **STABILIRE** che prima di procedere al pagamento di somme di danaro per i servizi non indispensabili, ovvero per i servizi indispensabili in misura eccedente rispetto agli importi quantificati nel presente provvedimento, il servizio finanziario dovrà accertarsi che il Tesoriere abbia apposto sulle somme di danaro disponibili adeguato vincolo di custodia a salvaguardia dei pignoramenti in corso;
- **NOTIFICARE** copia del presente atto a Ge. Se. T. Italia s. p. a., nella sua qualità di tesoriere dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di legge;
- **Notificare** copia del presente atto all'Ente Poste Italiane, sportello di Villaricca (Na)
- **DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.

lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Letta la proposta di delibera che precede

- **esaminati gli allegati,**
- **visti i pareri di rito**

LA APPROVA

Integralmente senza alcuna riserva.

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Il Sindaco
f.to Avv. Maria Rosaria Punzo

Il Vice Segretario Generale
f.to dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso